

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Istituto Comprensivo di FRASCATI

Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 TEL. 069422630

Codice Meccanografico RMIC8C3007 – Codice Fiscale 92028930581 – Codice Univoco UF8CMW

e-mail rmic8c3007@istruzione.it pec: rmic8c3007@pec.istruzione.it

MINIGUIDA ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI STUDIO

ART. 37 CCNL 2019/21 (allegato)

I permessi studio si usufruiscono: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Una volta ottenuto il permesso è dovere del docente/ATA comunicare al Dirigente Scolastico della sede di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, è ammesso successivamente presentare motivata comunicazione delle variazioni del calendario, specificando la durata degli impegni di frequenza, eventualmente indicando anche il tempo di percorrenza per la sede. (ART. 37 comma 5 CCNL 2019/21)

Il personale che presta servizio in più scuole dovrà presentare lo stesso piano ai Dirigenti Scolastici delle due (o 3) sedi.

In ogni caso, anche se il dipendente ha presentato il piano annuale, tutte le volte che il docente/ATA ha bisogno di usufruire di un permesso, deve presentare al Dirigente Scolastico apposita domanda. Il permesso è attribuito e non concesso (non può essere negato)

I permessi studio si possono così usufruire:

- permessi orari, utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio
- permessi giornalieri, utilizzando l'intero orario giornaliero di servizio
- cumulo di permessi giornalieri

I permessi studio si possono usufruire anche per la fruizione di corsi on line a condizione che sia possibile:

- presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti
- l'attestazione della partecipazione alle lezioni, **certificando l'avvenuto collegamento alle università telematiche durante l'orario di lavoro facendolo certificare dall'Ente.**

Le ore di permesso – studio possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre **non spettano per l'attività di studio** (vedi: Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell'ARAN".

La fruizione del permesso va certificata subito dopo la fruizione dei permessi e comunque entro il termine stabilito dalla scuola (o dal contratto regionale). In caso di mancata presentazione della certificazione, i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come aspettativa per motivi di famiglia senza assegni, con il recupero da parte dell'amministrazione delle competenze fisse corrisposte per detti periodi.

I permessi studio non valgono per il periodo di prova se vengono fruiti a giorni interi, non incidono invece sul computo se vengono fruiti ad ore.

Se i beneficiari dei permessi concludono i corsi senza utilizzare l'intero monte – ore, le ore residue non possono essere impegnate in altra tipologia di corso.


Vi è anche l'aspettativa senza assegni per motivi di studio, disciplinata dall'art. 37, comma 5, del CCNL 2019/21

Pertanto in sintesi:

Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell'esame va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso.

Se il permesso non viene giustificato con idonea certificazione, esso verrà trasformato in aspettativa senza assegno, con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte, fatta eccezione per i soli casi di legittimo impedimento e di causa di forza maggiore.

Per il docente/ATA con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno alla stipula di un nuovo contratto, accertato il monte ore residuo (anche se il docente si troverà in provincia diversa da quella in cui è stato concesso il permesso) il permesso può essere fruito in relazione alla durata del nuovo contratto, non oltre l'anno solare ricorrente.



Il Dirigente
dott.ssa Paola Felicetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93)

Art. 37
Diritto allo studio

1. Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Il MIM provvede a ripartire il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi tirocini e/o esami.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 30, comma 4, lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
4. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello regionale di cui all'art. 30, comma 4, lett. b4).
7. Il presente articolo abroga l'art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL 29/11/2007 e disapplica l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.